DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 novembre 1971

che autorizza il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere, fino al 31 dicembre 1971 incluso, la commercializzazione di sementi di tre varietà di orzo invernale, soggette a requisiti ridotti

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(71/380/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva del 30 marzo 1971 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dal Regno dei Paesi Bassi,

considerando che la domanda di sementi di orzo invernale delle varietà Pella, Leon e Jumbo è considerevolmente aumentata, di guisa che la raccolta 1971 non consente di provvedere all'approvvigionamento delle regioni, in cui tali varietà sono coltivate per motivi ecologici ;

considerando che non è possibile coprire detto fabbisogno, in modo soddisfacente, con sementi certificate, provenienti dagli altri Stati membri ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare il Regno dei Paesi Bassi ad ammettere, fino al 31 dicembre 1971 incluso, la commercializzazione di sementi delle varietà summenzionate, soggette a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad ammettere, alla commercializzazione nel suo territorio, fino al 31 dicembre 1971 incluso, 100 tonnellate al massimo di sementi non certificate di orzo invernale delle varietà Pella, Leon e Jumbo,

a condizione che :

a) le sementi siano conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, fatta eccezione per le disposizioni di cui ai punti 1 e 3 relative all'identità e alla purezza della varietà ;

b) gli imballaggi di dette sementi siano muniti di un'etichetta ufficiale di colore marrone su cui figurino almeno le seguenti indicazioni :
   — menzione che le sementi non sono state oggetto di una certificazione ufficiale,
   — servizio di controllo,
   — specie,
   — numero di riferimento della partita,
   — peso netto o lordo dichiarato ;

c) ogni fornitore indichi e garantisca su un'etichetta speciale la varietà delle sementi ;

d) vengano effettuati dei controlli ufficiali a posteriori al fine di constatare l'esattezza delle indicazioni concernenti la varietà.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi comunica alla Commissione, prima del 1° febbraio 1972, le quantità di sementi soggette a requisiti ridotti che sono ammesse alla commercializzazione nel suo territorio sulla base della presente decisione. La Commissione informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

[1] GU n. 125 del 14. 6. 1966, pag. 2309/66.
[2] GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 14.